

COMUNE DI MODICA

Costituzione di una società mista multiservizi

* * * * *

Allegato 2

PATTO PARASOCIALE

PATTO PARASOCIALE

Oggi, _____, in Modica, presso _____,

tra

- il **Comune di Modica**, in persona del sindaco e rappresentante legale *pro-tempore*, _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città, autorizzato alla stipula del presente giusta delibera consiliare n. _____, del _____ (di seguito "*Comune*");
 - _____, con sede legale in _____, via _____, P. Iva _____, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, C.F. _____, autorizzato alla stipula del presente patto in forza dei poteri di legge (di seguito "*Privato*");
- di seguito "*Partecipanti*";

premessso che

- il Comune, con delibera consiliare n. _____, del _____, ha approvato la costituzione di una società per azioni, a capitale misto, pubblico-privato, denominata " _____ " (di seguito "*Società*");
- ai fini della selezione del socio privato è stata esperita apposita procedura concorsuale, a conclusione della quale è risultato aggiudicatario il Privato;
- a seguito di ciò, il Comune e il Privato hanno sottoscritto, rispettivamente, il 51% e il 49% del capitale sociale della Società;
- il Comune, con la citata delibera, al fine di dare esecuzione al "*piano di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili*" e di offrire un'opportunità di stabilizzazione ai lavoratori precari inseriti nell'Ente, ha approvato l'affidamento diretto alla Società della gestione dei servizi di _____ per un periodo di anni _____;
- è interesse dei Partecipanti garantire alla Società la massima efficienza gestionale e la migliore redditività d'impresa;
- in particolare, è comune interesse dei Partecipanti garantire, attraverso una gestione di carattere squisitamente manageriale, possibilità di crescita del fatturato e della base occupazionale della Società, anche attraverso l'acquisizione, in regime

di affidamento e/o di concorrenzialità, di crescenti quote di mercato, nell'ambito e oltre il territorio comunale;

considerato che

ai fini di cui sopra, appare necessario e utile stabilire condivise modalità di gestione della Società e delle relative partecipazioni;

tutto ciò premesso e considerato,

si stipula e conviene quanto segue:

1. (Premesse)

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente patto.

2. (Ambito oggettivo)

2.1 Ciascun Partecipante impegna con il presente patto tutte le azioni della Società da essa direttamente o indirettamente detenute, nonché tutte le azioni che gli perverranno direttamente o indirettamente a seguito di aumento di capitale, di sottoscrizione gratuita, di successione, donazione, ed acquisti di ogni tipo.

3. (Impegni comuni dei Partecipanti)

3.1 I Partecipanti convengono che il Consiglio d'Amministrazione della Società sia costituito da 5 (cinque) membri, di cui tre, tra cui il Presidente, nominati dal Comune e due, tra cui l'Amministratore Delegato, nominati dall'Assemblea su indicazione del Privato.

3.2 I Partecipanti convengono sull'opportunità e la necessità che la gestione della Società sia affidata all'Amministratore Delegato, cui vanno riconosciuti i più ampi poteri, nei limiti di legge e dello Statuto.

3.3 Ai fini di quanto sopra, i Partecipanti garantiscono il massimo impegno affinché i consiglieri di propria nomina approvino lo schema di attribuzione di deleghe allegato al presente patto parasociale (All. A).

3.4 I Partecipanti, in caso di nuove assunzioni, riconoscono l'opportunità di attingere, ove possibile, in via prioritaria e per almeno il 50%, fra i lavoratori socialmente utili dell'Ente Comunale, purchè questi ultimi siano dotati dei necessari **skills** professionali.

3.5 Nell'ipotesi di esaurimento del suddetto bacino, i Partecipanti si impegnano a ricorrere, compatibilmente con le esigenze aziendali, per almeno il 25% dei nuovi assunti, a soggetti appartenenti alle c.d. "fasce deboli".

3.6 Le percentuali di cui ai superiori punti 3.4 e 3.5 si intendono comprensive delle assunzioni obbligatorie e di ogni altra riserva di legge.

3.7 I Partecipanti si impegnano espressamente affinché, nella gestione delle risorse umane, vengano adottate politiche di valorizzazione, formazione e pieno sviluppo delle stesse. Tali politiche rientrano **nelle finalità societarie**.

4. (Impegni del Comune)

4.1 Il Comune, in ogni caso di esternalizzazione di propri servizi, si obbliga a valutare la possibilità di affidamento diretto degli stessi alla Società, nell'ottica di espansione della relativa base occupazionale, e sia pure nel rispetto di criteri di convenienza, efficienza ed economicità.

4.2 Il Comune si impegna a collaborare, nella propria veste istituzionale e nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni dell'ordinamento, alla realizzazione del piano di impresa presentato dal Privato in sede di procedura di gara per l'acquisizione della partecipazione.

5. (Impegni del Privato)

5.1 Il Privato si obbliga a non cedere, nemmeno parzialmente, la propria partecipazione nella Società prima di 5 (cinque) anni dalla registrazione della stessa.

5.2 Il Privato si obbliga a mantenere inalterata la propria compagine sociale per lo stesso periodo di cui sopra.

5.3 Il Comune potrà autorizzare deroghe ai superiori punti 5.1 e 5.2, previa motivata delibera consiliare. In ogni caso, dovranno essere garantiti, anche per equivalente, gli apporti tecnici e alla produzione indicati in sede di gara.

6. (Durata)

6.1 Il presente patto ha la durata di anni cinque dalla sua stipula.

6.2 Lo stesso si intenderà automaticamente rinnovato, per un eguale periodo, salvo che uno dei Partecipanti non comunichi la propria volontà di recesso, con un preavviso di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata A/R.

7. (Adesione al patto degli aventi causa)

7.1 I partecipanti si obbligano a far aderire al presente patto i loro aventi causa a qualsivoglia titolo.

8 (Modifiche)

8.1 Ogni modifica al presente atto dovrà essere assunta all'unanimità e stipulata per iscritto a pena di nullità.

8.2 Nel caso di rilevanti modifiche normative (ad esempio, per effetto della riforma del diritto societario), i Partecipanti si impegnano a salvaguardare i principi gestionali contenuti nel presente patto, trasferendone i contenuti negli atti e nelle forme richiesti dalla legge.

9. (Domicilio)

9.1 Al fini del presente patto i Partecipanti eleggono domicilio, sia per ogni comunicazione giudiziale, sia per ogni notifica di atti giudiziali o stragiudiziali, nelle sedi indicate nel libro dei soci.

10. (Arbitrato)

10.1 Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente patto sarà deferita alla cognizione di un Collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna parte, ed il terzo dai due arbitri così nominati, o, in mancanza di un accordo, dal Presidente del Tribunale di Modica. Il Collegio procederà ad arbitrato rituale, secondo diritto.

11. (Penale)

11.1 In caso di inadempimento di qualsivoglia delle obbligazioni previste dal presente patto - e, in particolare, delle obbligazioni di cui ai § 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 7.1, 10.1 - il Partecipante inadempiente è tenuto a corrispondere all'altro una penale di € 250.000,00 (duecentocinquantamila). Salva la risarcibilità del danno ulteriore.